



## Il nuovo Codice della Strada e la gestione dei rapporti di lavoro

mercoledì, 26 novembre 2014

*Esaminiamo alla luce delle diverse circolari recentemente emanate dal Ministero dei Trasporti, il rapporto tra le norme relative al codice della strada e quelle sulla gestione del personale*

Lavoro : Rapporto di lavoro : Disposizioni in genere

|                                            |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 94 co. 4 bis | Circ. MinLavoro n. 20 del 21 agosto 2008        |
| D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 94 bis       | Circ. MinTrasporti n. 15513 del 10 luglio 2014  |
| D. Lgs. n. 285 del 1992, art. 96           | Circ. MinTrasporti n. 23743 del 27 ottobre 2014 |

A seguito della promulgazione della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale, successivamente regolamentata con Decreto Ministeriale entrato in vigore il 7 dicembre 2012), che ha apportato modifiche al nuovo Codice della Strada, si è disposto, tra l'altro, l'obbligo per il dipendente che utilizza per più di 30 giorni il veicolo aziendale di registrare il suo nominativo alla Motorizzazione civile e sulla carta di circolazione del veicolo stesso.

Nello specifico, si fa espresso riferimento all'art. 12, co. 1, lett. a) della Legge n. 120/2010 (che modifica il D.Lgs. n. 285/1992, in materia di divieto di intestazione fittizia dei veicoli), poi, ulteriormente esplicitato a seguito della emissione delle due Circolari del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, n. 15513 del 10 luglio 2014, e del Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione (divisione 5) – prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014.

Ma vediamo di chiarire in quale modo le richiamate norme in materia di circolazione stradale influiscono sulla gestione dei rapporti di lavoro.

Come già detto, l'art. 12, co. 1, lett. a), della legge n. 120/2010 ha previsto:

- 1. l'introduzione di un nuovo co. 4-bis all'art. 94 del D. Lgs. n. 285/1992
- 2. l'introduzione del nuovo articolo 94-bis
- 3. la modifica dell'articolo 96

A tali innovazioni, proprio per la portata “deflagrante” sulla gestione dei relativi rapporti di lavoro, ed in particolare per quei rapporti di lavoro dove i beni oggetto della nuova regolamentazione vengono concessi al proprio personale dipendente, sono seguite numerose note esplicative, tra le quali come detto, le più importanti sono risultate la Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, n. 15513 del 10 luglio 2014 e la Circolare del Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione (divisione 5) – prot. n. 23743 del 27 ottobre 2014.

### Motorizzazione civile: obbligo di comunicazione e registrazione

Dunque, seguendo lo schema normativo di recente introdotto, bisogna, innanzitutto evidenziare che, allo scopo di mantenere aggiornato l'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, l'art. 94, co. 4-bis, ha imposto l'obbligo, con decorrenza dallo scorso 3 novembre, in capo agli utilizzatori/aventi causa di comunicare e registrare alla Motorizzazione Civile e di far annotare sulla relativa carta di circolazione il nome del soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni pur non essendone intestatario.

Il motivo della “postdatazione” dell'operatività della norma al 3 novembre 2014 è stato motivato dalla necessità di attendere la disponibilità delle procedure informatiche necessarie all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.

Proprio per questo motivo, la già richiamata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, n. 15513 del 10 luglio 2014, ha ritenuto opportuno evidenziare che “ ... è fatto obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell'avente di causa le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, C.d.S.. Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta ovviamente salva la possibilità di provvedere all'aggiornamento delle carte di circolazione e dell'archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l'eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni”.

Sempre le citate Circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15513/2014 e del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della Motorizzazione – n. 23743/2014 hanno provveduto a fornire ulteriori chiarimenti in merito a:

- termini di comunicazione
- casi da comunicare
- ambito oggettivo di applicazione
- ambito soggettivo di applicazione
- soggetti esclusi
- procedura da seguire
- profili sanzionatori

Ma procediamo con ordine.

### ***Termine di comunicazione***

Come già anticipato, l'art. 94, comma 4-bis, C.d.S., individua quale condizione di applicabilità della norma, subordinandone poi gli ulteriori obblighi di comunicazione, l'utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti diversi dagli intestatari.

Per quanto riguarda i termini di comunicazione, va evidenziato che il computo del periodo dei 30 giorni di utilizzo del mezzo va effettuato in giorni naturali e consecutivi, va fatto a decorrere dalla data di stipula del contratto e non rileva la circostanza che si esaurisca nell'arco di un unico anno solare o si protragga a cavallo di due o più anni solari successivi (esempi: dal 1° marzo al 30 giugno 2015; dal 1° settembre 2015 al 31 gennaio 2016; dal 1° dicembre 2015 al 20 novembre 2017).

Al riguardo si deve rammentare che il contratto di comodato può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad un accordo orale, poiché gli artt. 1803 e ss del cod. civ. non impongono vincoli di forma.

Inoltre, si chiarisce che, entro il citato termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, debbono essere comunicate anche la proroga o la cessazione anticipata delle situazioni giuridiche che hanno dato luogo ad una annotazione.

In tal caso, il termine decorre dalla data in cui la proroga è stata disposta o dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

In tema di proroga, va peraltro chiarito che il principio appena enunciato si applica anche nei casi in cui:

- a favore del medesimo intestatario temporaneo sia disposta una proroga della scadenza dell'atto che ha dato luogo all'annotazione (ad esempio, come per la proroga del contratto di "rent to buy" in favore del medesimo utilizzatore); di conseguenza, per le proroghe di durata inferiore o pari ai 30 giorni non è fatto obbligo di comunicazione;
- il medesimo intestatario temporaneo è legittimato all'utilizzo del medesimo veicolo in forza di un nuovo atto (ad esempio, come per un nuovo contratto di comodato stipulato a scadenza del contratto precedente); anche in tal caso, per i nuovi atti che prevedono una durata inferiore o pari a 30 giorni non è fatto obbligo di comunicazione.

Il Ministero, con la circolare in esame, chiarisce ancora che, non appena sarà operativa la relativa procedura, si potrà procedere contestualmente all'immatricolazione di veicoli aziendali e all'annotazione dei dati relativi al comodatario, ma solo a condizione che in sede di immatricolazione sia già certa la data di scadenza del comodato.

#### **Esempi**

1) se l'immatricolazione è stata richiesta il 3 novembre 2014 e il contratto reca la data di scadenza del 31 ottobre 2015, è possibile procedere contestualmente alla immatricolazione e alla annotazione del comodato.

2) se l'immatricolazione è stata richiesta il 3 novembre 2014 e nel contratto è pattuita una durata di 36 mesi decorrenti dalla data effettiva di consegna del veicolo al comodatario, non essendo certa la data di scadenza del contratto si potrà procedere solo alla immatricolazione, mentre l'annotazione dei dati relativi al comodato verrà effettuata allorché si renderà concretamente possibile il

computo alla scadenza del contratto.

Alla scadenza del contratto non è necessario effettuare alcuna comunicazione, a meno che il veicolo sia destinato ad altro comodatario; al contrario, la comunicazione è dovuta in caso di estinzione anticipata del contratto di comodato.

### ***Ambito di applicazione***

Per quanto concerne, invece, l'ambito oggettivo di applicazione, si ritiene opportuno evidenziare che l'ambito di applicazione viene ristretto alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi.

Pertanto, i casi che rientrano in tale normativa sono:

- la variazione della denominazione dell'ente intestatario;
- la variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
- il soggetto che abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
- l'intestazione a soggetti giuridicamente incapaci.

Per l'ambito soggettivo di applicazione, invece, l'art. 94, co. 4-bis, C.d.S., fa riferimento all'intestatario della carta di circolazione.

Per tale motivo, così come evidenziato dalle stesse circolari richiamate, il riferimento deve essere alle disposizioni contenute negli artt. 91 e 93, comma 2, del C.d.S. stesso.

Pertanto, per intestatario della carta di circolazione si deve intendere:

- il proprietario dei veicoli, ivi compreso il "trustee", il locatore, il nudo proprietario e l'acquirente;
- il locatario;
- l'usufruttuario.

### ***Soggetti esclusi***

In tema, infine, di soggetti esclusi, bisogna rammentare che le nuove procedure non vanno applicate ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

- iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) o all'albo degli autotrasportatori;
- licenza di trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e NCC).

## **Veicoli aziendali in comodato**

Naturalmente, come già detto, nel caso di rapporti di lavoro aventi ad oggetto l'utilizzo di veicoli, il contratto più frequentemente utilizzato è il comodato di veicoli aziendali.

### **Il comodato (Cod. Civ. art. 1803)**

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Il comodato è essenzialmente gratuito.

Proprio la circolare n. 15513/2014 del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti analizza il contratto di comodato, evidenziandone alcune particolarità per la gestione delle comunicazioni di cui trattasi.

Innanzitutto la circolare rammenta che, anche se non espressamente previsti, stante “ ... l'esigenza di tutela dei preminenti interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame”, devono essere ricomprese nel campo di applicazione della normativa in esame le seguenti due casistiche:

- veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (ad es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.), per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
- veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano da queste concesse, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti.

Si ritiene opportuno evidenziare, senza entrare ulteriormente nel merito di quanto appena enunciato, solo due chiarimenti, riportati peraltro dalla citata circolare:

- trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;
- a fronte dell'istanza viene rilasciata attestazione di avvenuta annotazione delle informazioni. Ai fini della regolarità della circolazione non è prescritto che tale attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo.

Inoltre, il Ministero, con la Circolare in commento, ricorda che il comodato è, per sua natura, a titolo gratuito; conseguentemente è da escludersi la sussistenza di un comodato ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisce, a qualunque titolo e in tutto o in parte, una sorta di corrispettivo (per esempio per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).

Nel contempo, ribadisce che deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.

Il primo elemento preso in esame è quello relativo ai requisiti del comodato per portare all'insorgenza dell'obbligo comunicativo: la circolare in commento evidenzia che il comodato deve durare per un periodo superiore a 30 giorni.

Mentre viene individuato, quale soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione, il comodatario.

Sempre la citata circolare n. 15513/2014 rammenta che gli obblighi di comunicazione, imposti dall'art. 94, co. 4-bis, C.d.S., ricadono sempre sull'avente causa, ferma restando la possibilità che quest'ultimo deleghi i relativi adempimenti al dante causa.

Sono individuati, invece, quali soggetti esclusi da tale obbligo, i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.

In tal caso, prevede la circolare, è comunque possibile procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.

Sono considerati, inoltre, soggetti legittimati a concedere a terzi il comodato del veicolo, il proprietario (od il “trustee”), il locatario (nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l'usufruttuario e l'acquirente (nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore).

Ne consegue, pertanto, che è esclusa la possibilità per il comodatario di concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (sub comodato).

In ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l'U.M.C. non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l'intestatario della carta di circolazione ed il comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l'intestatario stesso di concedere il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale delle documentazioni.

Per quanto sopra sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis C.d.S.:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- al di fuori dei casi di fringe benefit, l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative e utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); il tal caso, infatti, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;

- l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale, in tal caso, infatti, viene meno sia l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale sia la continuità temporale dello stesso.

Per quanto riguarda, inoltre, l'individuazione dei soggetti legittimati all'utilizzo del veicolo, le circolari in esame non pongono alcun limite, prevedendo tale facoltà sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.

A seguito di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, dunque, verrà emesso tagliando nel quale sarà annotato nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del comodatario, nonché scadenza del comodato stesso con apposita dicitura: "Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, co. 4-bis, C.d.S.".

Nel caso in cui, invece, necessiti l'aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione.

Infine, con la circolare n. 15513 del 10 luglio 2014, il Ministero dei Trasporti, in tema di comodato di veicoli aziendali, evidenzia inoltre che:

- le istruzioni operative contenute nella circolare sono applicabili anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'azienda;
- le istruzioni operative si applicano anche ai veicoli intestati a nome dell'imprenditore individuale, nel caso in cui i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa; pertanto, se il veicolo costituisce bene strumentale dell'impresa il relativo comodato dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiornamento dei dati dell'Archivio e non anche della carta di circolazione; viceversa, se il veicolo costituisce un bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione;
- il comodato di veicoli aziendali può essere concesso non solo in favore di persone fisiche ma anche in favore di aziende, enti ed organizzazioni;
- resta, in ogni caso, ferma l'impossibilità di procedere all'annotazione dei sub comodati.

Alla luce di quanto sopra delineato, si ritiene utile rappresentare che, per i beni concessi in uso al personale, le principali casistiche che si pongono sono le seguenti tre:

- 1. bene concesso in uso prettamente aziendale
- 2. bene concesso in uso promiscuo
- 3. bene concesso in uso personale.

### ***Beni concessi in uso aziendale***

Per quanto riguarda il bene concesso in uso aziendale, a parere dello scrivente, non è corretto parlare di contratto di comodato.

Il bene stesso, infatti, viene messo a disposizione del lavoratore per l'espletamento delle proprie funzioni, ed è da considerarsi, quindi, come un mezzo strumentale all'esecuzione della prestazione sinallagmatica.

L'utilizzo prettamente aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30 giorni, in quanto il lavoratore al rientro dal viaggio di lavoro dovrà riconsegnare il mezzo.

A maggior ragione restando un bene nelle disponibilità dell'azienda, la stessa potrà liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori.

### ***Beni concessi in uso promiscuo***

Per quanto concerne, invece, il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, si deve confermare che si configura sicuramente l'obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene.

Tale situazione, però, merita di essere più approfonditamente analizzata.

Come già detto, infatti, l'obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.

Ne discende, dunque, che gli atti posti in essere anteriormente a tale data non soggiacciono a tale obbligo.

Allora, il problema che maggiormente si pone è quello relativo alla certezza della consegna del bene al lavoratore, dato che, nelle generalità dei casi, il riconoscimento del bene in uso promiscuo avviene tramite lettera di consegna del bene, che resta poi alle parti e che non ha necessità di forme particolari. Certamente si potrebbe obiettare che, giustamente, in tal caso l'evidenza del riconoscimento del bene in uso promiscuo viene rilevato dall'esposizione sul Libro Unico del Lavoro del relativo fringe benefit.

Anche se, sicuramente, la dimostrazione di un comodato d'uso del bene tramite tale strumento appare di difficile rilievo.

A parere dello scrivente, quindi, si sarebbe dovuto procedere con una diversa formalizzazione della consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale), provvedendo a dare data certa al documento anteriormente al 3 novembre 2014, in modo da escludere l'obbligo di iscrizione che scaturirebbe, invece, per gli atti posti in essere dopo tale data.

Tale formalizzazione si sarebbe dovuta affiancare a quella già posta in essere a suo tempo, con il solo intento di evidenziare, in modo certo, che l'atto originario era stato posto in essere precedentemente al 3 novembre 2014.

### ***Beni concessi in uso ai soci***

Discorso differente deve essere intrapreso per i beni concessi in uso ai soci.

Da una prima lettura del dettato normativo e delle circolari in esame sembrerebbe che anche tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale utilizzatore del bene.

Infatti il nuovo articolo 94, comma 4-bis del C.d.S., parla di reale utilizzatore diverso dall'intestatario del bene.

Il socio, dunque, pur facendo parte della compagine sociale costituente la società, è però da considerarsi quale soggetto terzo rispetto alla stessa.

Per converso, la richiamata circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 (precisamente, al paragrafo E.1.1), evidenzia come tale obbligo, invece, sussista per i beni concessi ai propri dipendenti.

La dizione utilizzata dall'estensore della nota è sicuramente molto stringente e, ad ora, si deve evidenziare che non sono pervenuti ulteriori chiarimenti.

A parere dello scrivente, nella dizione "propri dipendenti" bisognerà ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l'obbligo di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro (in tal senso potrà risultare "illuminante" quanto previsto dalla circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 21.08.2008 per le collaborazioni coordinate e continuative – anche a progetto o mini co.co.co. – ed associati in partecipazione).

Relativamente, infine, ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale, anche in questo caso si sarebbe ritenuto opportuno procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014 (dando, poi, allo stesso data certa), al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.

### **Sanzioni**

Proprio per quanto riguarda, infine, i profili sanzionatori relativi all'inosservanza delle disposizioni delle disposizioni appena commentati, va rilevato che essi sono specificatamente due e, precisamente:

- 1) la norma che stabilisce che colui che non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526
- 2) con l'ulteriore conseguenza che la carta di circolazione sarà immediatamente ritirata dal funzionario che accerta le predette violazioni e sarà inviata all'ufficio della Direzione Centrale della M.C.T.C., che provvederà al rinnovo della stessa dopo aver acquisito la prova dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni omesse e contestate.

**Attenzione**

Al fine di una maggiore esaustività dell'argomento trattato, si allegano al presente articolo, i seguenti fac-simile:

Fac-simile del contratto di comodato del veicolo aziendale;

Fac-simile dell'atto di delega dell'avente causa alla presentazione dell'istanza per il disbrigo delle formalità di cui all'art. 94, co. 4-bis C.d.S.;

Fac-simile della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del locatore del veicolo.

## FAC SIMILE CONTRATTO DI COMODATO A TEMPO INDETERMINATO

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, tra:

- il Sig. ...., nato a ..... (..) il .././...., residente a ..... (..),  
Via ..... n. ...., c.f. ...., in qualità di ..... della società  
....., c.f. / p.iva. .... d'ora in avanti definita  
parte **comodante**,

e il

Sig. ...., nato a ..... (..) il .././...., residente in ..... (..),  
Via ..... n. ...., c.f. ...., d'ora in avanti definita parte **comodataria**,

### PREMESSO CHE

tra le parti è in essere un rapporto di lavoro/collaborazione e che in data ..... era  
stato concesso l'uso promiscuo dell'automezzo targato .....

si conviene e si stipula quanto segue:

**1)** la parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in comodato gratuito a tempo indeterminato alla parte comodataria, che accetta, l'autovettura per trasporto di persone ..... targata ....., affinché se ne serva, con la dovuta diligenza, oltre che per lo svolgimento dell'attività lavorativa per la scrivente, anche per uso personale.

**2)** Come evidenziato al punto 1, il comodatario potrà utilizzare l'autovettura anche per uso privato: tale beneficio sarà valorizzato ai fini previdenziali e fiscali in conformità alla normativa vigente, sulla base del 30% del costo determinato secondo la tariffa ACI corrispondente al veicolo utilizzato per una percorrenza annua di Km 15.000;

**3)** Le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono così distribuite:

- Spese carburante: .....

- .....

- altre spese: .....

Si intendono a carico della parte comodante le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

**4)** l'assegnazione in comodato del bene potrà essere revocata in qualunque momento a discrezione della parte comodante e, comunque, al termine del rapporto in essere tra le parti. Al momento della restituzione l'autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di conservazione in cui ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui imputabile per colpa o dolo;

**5)** la parte comodataria non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi altro titolo l'automezzo in oggetto;

**6)** sarà cura della parte comodataria:

- a.** segnalare i guasti o le anomalie di funzionamento;
- b.** segnalare con la massima tempestività incidenti che dovessero accadere così come l'eventuale furto, per l'adempimento immediato di tutte le formalità d'uso;
- c.** utilizzare l'autovettura in modo conforme alle norme di funzionamento riportate sul libretto d'uso e con la diligenza e l'attenzione necessarie nel rispetto di tutte le norme di circolazione;

**7)** Il comodante è esonerato da responsabilità in caso di danni cagionati da parte del comodatario;

**8)** il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Luogo ....., data ../../....

**La parte comodante**

.....

**La parte comodataria**

.....

**Allegato A/2**

Delega dell'avente causa PG a nome del dante causa

All'Ufficio Motorizzazione Civile di \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a (1) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, e residente a (2) \_\_\_\_\_,  
in qualità di (3) \_\_\_\_\_ della società/ente (4) \_\_\_\_\_  
con sede in (2) \_\_\_\_\_

(barrare la voce che ricorre)

- ☐ locatario (5)      ☐ sublocatario (6)  
☐ comodatario (7)      ☐ affidatario (8)  
☐ utilizzatore (9)

☐ del veicolo (10) \_\_\_\_\_ telaio n. \_\_\_\_\_  
destinazione \_\_\_\_\_ uso \_\_\_\_\_ targa n. \_\_\_\_\_

☐ dei veicoli di cui all'allegato elenco che è parte integrante della presente dichiarazione  
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative  
previste in caso di false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA (11)**

*(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di comodato o altro titolo previsto  
dall'art. 247-bis, comma 2, let. e), del d.P.R. n. 495/1992)*

- ☐ di delegare il sig./la sig.ra (1) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a (2) \_\_\_\_\_  
in qualità di (3) \_\_\_\_\_  
☐ proprietario   ☐ trustee   ☐ acquirente(12)   ☐ usufruttuario   ☐ locatario(13)  
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione presso codesto ufficio della propria istanza e della  
relativa documentazione per l'espletamento delle formalità inerenti l'aggiornamento della/e  
carta/e di circolazione ai sensi degli artt. 94, comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n.  
495/1992;

*(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi il veicolo a titolo di locazione senza conducente)*

- ☐ di delegare l'impresa esercente attività di locazione senza conducente (14) \_\_\_\_\_  
con sede in (2) \_\_\_\_\_  
in qualità di (11) \_\_\_\_\_  
☐ proprietaria   ☐ locatrice(13)   ☐ usufruttuaria   ☐ sublocatrice(6)   ☐ acquirente(12)  
del/i predetto/i veicolo/i, alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94, comma 4-  
bis, c.d.s. e 247-bis, comma 2, let. b), del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di  
consulenza automobilistica;

*(compilare nel caso in cui il dichiarante utilizzi veicolo aziendale a titolo di comodato)*

- ☐ di delegare l'impresa (14) \_\_\_\_\_ con sede in (2) \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
☐ proprietaria   ☐ locataria(15)   ☐ usufruttuaria   ☐ acquirente(12)  
del/i predetto/i veicolo/i aziendale/i alla presentazione della comunicazione di cui agli artt. 94,  
comma 4-bis, c.d.s. e 247-bis del d.P.R. n. 495/1992 per il tramite di uno Studio di consulenza  
automobilistica.

Data.....

Firma (16).....

Allegato A/2

Note

- (1) Cognome e nome
- (2) Città, via/piazza, n. civico
- (3) Indicare la qualità in base alla quale il dichiarante è legittimato ad agire in nome e per conto della società o dell'ente (es. legale rappresentante)
- (4) Denominazione della società o dell'ente
- (5) Nel caso di locazione senza conducente
- (6) Nel caso di sublocazione senza conducente
- (7) Nel caso di comodato
- (8) Nel caso di custodia giudiziale
- (9) Nel caso di utilizzo in base a qualunque altro titolo
- (10) Fabbrica e tipo
- (11) Barrare la voce che ricorre
- (12) Nel caso di acquisto con patto di riservato dominio
- (13) Nel caso di leasing
- (14) Denominazione dell'impresa
- (15) Nel caso di locazione senza conducente o di leasing
- (16) Firma leggibile e per esteso. Non necessita di autenticazione. Allegare la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità

Dichiarazione del locatore

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a....., nato a .....  
il ....., e residente a.....(1), in  
qualità di (2) ..... della impresa/società (3) .....  
partita IVA/codice fiscale ....., esercente attività di locazione senza  
conducente, iscritta nel registro delle imprese (4) ....., consapevole  
delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dal rilascio e dall'utilizzo di  
false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000), ai sensi dell'art. 47 del medesimo  
d.P.R. n. 445/2000

dichiara:

di aver ricevuto delega dai locatari sotto elencati al fine dell'adempimento degli obblighi di  
comunicazione di cui all'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dell'art. 247-bis, comma 2, let. b),  
del d.P.R. n. 495/1992.

| <u>Locatario</u> | <u>Data della delega</u> | <u>Targa veicolo locato</u> |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| _____            | _____                    | _____                       |
| _____            | _____                    | _____                       |
| _____            | _____                    | _____                       |
| _____            | _____                    | _____                       |

Dichiara altresì che le deleghe in originale sono depositate presso il seguente ufficio (5):

\_\_\_\_\_  
Data,

Firma (6)  
\_\_\_\_\_

Allegato A/3

**NOTE**

- (1) Indicare la residenza anagrafica del dichiarante
- (2) Indicare la qualità in base alla quale il sottoscrittore è legittimato ad agire in nome e per conto dell'impresa/società;
- (3) Indicare denominazione e sede dell'impresa/società, così come annotati nella carta di circolazione;
- (4) Indicare gli estremi della iscrizione nel registro delle imprese;
- (5) Indicare l'ufficio o la sede dell'impresa ed il relativo indirizzo.
- (6) La firma deve essere leggibile ed apposta per esteso. La firma non deve essere autenticata ma va allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.